IV. CODICE DI CONDOTTA

a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39

Linee Guida F.I.P. 31 agosto 2023, aggiornate 17 giugno 2024 · delibera n. 218/A del 21 settembre 2023

Revisione 01 · Quadriennio 2024-2028

Indice del Codice

Premessa. Natura e fonti. Capitolo I. Disposizioni generali. Articoli 1-6. Capitolo II. Diritti e obblighi. Articoli 7-11. Apparato sanzionatorio e disposizioni finali.

Premessa

Il presente Codice costituisce l'atto di condotta della Basket Team 1995 Pizzighettone S.S.D. a r.l. in materia di prevenzione e contrasto degli abusi, delle violenze e delle discriminazioni. Si distingue dal Modello organizzativo, che disciplina l'assetto dei controlli, e non si sovrappone allo statuto, ai regolamenti di gara, al codice deontologico dell'esercente la professione sanitaria, al Codice mondiale antidoping né alle norme penali.

L'adozione è imposta dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, il quale demanda alle Federazioni sportive nazionali l'emanazione di Linee Guida per i modelli organizzativi e per i codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e impone alle Affiliate di conformarsi entro dodici mesi. La designazione del Responsabile e la comunicazione del nominativo all'organismo di affiliazione discendono dall'articolo 33, commi 6 e 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Integrano il quadro la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata con legge 1° ottobre 2012, n. 172; il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, adottato in attuazione della direttiva 2011/93/UE, e l'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; la legge 14 dicembre 2000, n. 376; il Codice mondiale antidoping WADA, gli Standard internazionali e il Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia; il Regolamento (UE) 2016/679. Restano applicabili il Regolamento di giustizia e il Codice etico della F.I.P., da ultimo approvato con delibera del Consiglio federale n. 187/2025.

L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 39/2021 collega l'omessa adozione del codice e del modello alle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo. L'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P. esige obblighi differenziati per ruolo, autonomia del controllo, formazione documentata e procedure di segnalazione. Gli articoli 2.1-2.11 del Codice WADA descrivono le violazioni antidoping; gli articoli 10.2, 10.5 e 10.6 ne disciplinano la squalifica, le riduzioni e gli aggravamenti.

Il C.O.N.I., con delibera della Giunta nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, ha definito i contenuti minimi delle Linee Guida e ha istituito la figura del Safeguarding Officer. La Federazione Italiana Pallacanestro ha dato attuazione a tale quadro con le Linee Guida del 31 agosto 2023, approvate con delibera n. 218/A del 21 settembre 2023 e aggiornate il 17 giugno 2024. Le circolari federali in tema di Safeguarding Policy precisano che l'atto non è soggetto a vaglio preventivo della Federazione, ma deve essere affisso, pubblicato in homepage e, quanto alla nomina del Responsabile, comunicato all'Officer dalla casella S.P.E.S.

Il Codice originario è stato adottato il 19 agosto 2024 e indicava quale Responsabile il dottor Andrea Banfi. La presente Revisione 01 sostituisce quella nomina e i relativi recapiti. L'atto non è un modello adottato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non produce gli effetti di esimente ivi previsti.

Fonte	Disposizione	Rilevanza
D.Lgs. 39/2021	art. 16, commi 1 e 2	obbligo di codice e di modello; termine di dodici mesi

Fonte	Disposizione	Rilevanza
D.Lgs. 36/2021	art. 33, commi 6 e 7	nomina e comunicazione del Responsabile
D.Lgs. 198/2006	artt. 1, 25 e 27	divieto di discriminazione
D.Lgs. 39/2014 e D.P.R. 313/2002	art. 25-bis	casellario per contatto con minori
L. 18/2009 e L. 172/2012	ratifiche	disabilità e Convenzione di Lanzarote
L. 376/2000	artt. 9 ss.	doping penale
Costituzione	artt. 2, 3 e 32	dignità, uguaglianza, salute
C.O.N.I.	delibera 255/2023	Officer e contenuti minimi
F.I.P.	art. 4 Linee Guida 17/06/2024; del. 218/A	contenuto minimo e autonomia
WADA / NADO	artt. 2.1-2.11 e 10; CSA	fattispecie e squalifica
Reg. (UE) 2016/679	artt. 5, 6.1.c, 9.2.f, 10, 13	dati e immagini
Codice penale	artt. 600-bis ss. e 609-bis ss.	reati ostativi

Capitolo I — Disposizioni generali

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

Con la presente Revisione 01 l'Affiliata sostituisce il Codice adottato il 19 agosto 2024. L'atto persegue la lealtà della pratica sportiva, la consapevolezza dei diritti e degli obblighi, la sicurezza dell'ambiente di allenamento e di gara, l'inclusione della persona con disabilità e la prevenzione di ogni forma di abuso, violenza, discriminazione e doping. Il risultato agonistico non costituisce causa di giustificazione di condotte lesive della dignità o dell'integrità della persona.

Il Codice si applica ai tesserati della Serie B Interregionale e delle formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14, ai partecipanti ai centri estivi, anche se non tesserati, e a quanti, anche in assenza di tesseramento, partecipino all'attività sociale, ivi compresi collaboratori, sanitari, volontari e esercenti la responsabilità genitoriale. Nei confronti dei soggetti non tesserati l'efficacia è organizzativa e contrattuale.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Responsabile William Bozzoni, procede a una valutazione annuale dell'efficacia delle misure. L'inosservanza è sanzionata in via interna e non esclude l'esperimento delle tutele federali, antidoping e giurisdizionali. L'ignoranza del testo non è invocabile, atteso l'obbligo di affissione e di pubblicazione in homepage. I dati relativi alle segnalazioni sono trattati su canali dedicati. Il termine ordinario di conservazione è di dieci anni dalla chiusura del fascicolo. Il Responsabile non esercita funzioni giurisdizionali.

Art. 2 — Condotte rilevanti

Ai fini dell'applicazione del presente Codice costituiscono condotte rilevanti le fattispecie definite nel paragrafo 1.2 del Modello, che qui si richiamano: abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo, discriminazione, doping. La qualificazione interna non assorbe quella penale o federale. Rilevano il tentativo, la complicità e l'omesso intervento. L'elenco non è chiuso.

Art. 3 — Obbligo di segnalazione

Chiunque, tra i destinatari dell'articolo 1, abbia notizia o ragionevole sospetto di una condotta rilevante è tenuto a segnalarla senza indugio. Non è richiesta la previa verifica personale. La segnalazione resa in buona fede non è sanzionabile qualora il fatto non risulti integrato. La segnalazione infondata e in mala fede costituisce illecito autonomo.

La segnalazione è rivolta, in via ordinaria, al Responsabile William Bozzoni, all'indirizzo safeguarding@cosmoimpresa.it, al numero 351 4666074 ovvero mediante plico riservato indirizzato a COSMO S.r.l. Società Benefit, Via IV Novembre n. 268, 25010 Borgosatollo (Brescia). In via alternativa o concorrente è rivolta al Safeguarding Officer della F.I.P., avvocato Marco Ferrante, all'indirizzo safeguarding.officer@fip.it, nonché, dalla casella S.P.E.S., a segreteria.safeguardingofficer@fip.it. Nei casi di urgenza si ricorre ai numeri 112, 113, 114 e 1522.

Il dirigente o il tecnico che riceva la confidenza di un fatto la trasmette al Responsabile nel corso della medesima giornata, senza avviare un'istruttoria autonoma e senza informare il soggetto indicato, salvo l'obbligo di assicurare immediatamente l'incolumità del minore. I gruppi di messaggistica della squadra non costituiscono canale di segnalazione. È ammessa la forma anonima. Il Responsabile provvede alla presa in carico entro quarantotto ore, alla prima valutazione entro sette giorni e all'istruttoria interna entro sessanta giorni, salvo trasmissione immediata. Qualunque ritorsione costituisce illecito autonomo.

Art. 4 — Selezione degli operatori sportivi

Prima dell'impiego di tecnici, accompagnatori, collaboratori del settore giovanile e del centro estivo, medici e fisioterapisti, l'Affiliata verifica l'esistenza di precedenti disciplinari federali pertinenti. Nei confronti di chi è destinato a contatto diretto e regolare con minori acquisisce il certificato del casellario giudiziale ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, e dell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Sono ostative, in particolare, le condanne per i delitti di cui agli articoli 600-bis e seguenti e 609-bis e seguenti del codice penale. Gli altri componenti dello staff rendono dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il rifiuto di produrre la documentazione preclude l'impiego a contatto con i minori.

Art. 5 — Incompatibilità e conflitti di interesse

Il Responsabile è soggetto terzo rispetto all'organizzazione sociale e non coincide con l'organo che conduce il procedimento disciplinare interno. Il legale rappresentante e i tecnici prestano collaborazione, astenendosi dall'interferire nell'istruttoria che li riguardi. Chi versa in conflitto di interessi lo dichiara al Consiglio di Amministrazione e si astiene. L'omessa dichiarazione costituisce illecito.

Art. 6 — Formazione e diffusione

L'Affiliata organizza, almeno una volta per stagione, una sessione formativa con contenuti commisurati al ruolo, e conserva il registro delle presenze per dieci anni. In sede di tesseramento e di iscrizione al centro estivo è data informativa dell'esistenza del Codice e del Modello. I testi sono affissi presso gli impianti e pubblicati nella homepage del sito.

Capitolo II — Diritti e obblighi

Art. 7 — Doveri e obblighi dei tesserati

Ciascun tesserato della Serie B Interregionale e delle formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14, e ciascun iscritto al centro estivo, è tenuto a una condotta improntata alla lealtà e al rispetto. È vietato umiliare, isolare o esporre al dileggio un altro tesserato, anche in forma scherzosa e anche mediante strumenti digitali. L'esperienza agonistica o l'anzianità di tesseramento non legittimano prevaricazioni. Chi abbia conoscenza di una condotta rilevante è tenuto a segnalarla, senza diffonderla nei canali della squadra. La persona con disabilità ha diritto alla partecipazione effettiva.

Art. 8 — Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici

I dirigenti e i tecnici occupano una posizione di fiducia. È vietato avvalersi di tale posizione per ottenere silenzio, familiarità indebita o un contatto fisico non necessario all'attività. Il minore non permane in compagnia di un solo adulto in spogliatoio, su un veicolo o in uno spazio appartato. I carichi di allenamento sono commisurati all'età, alla struttura e allo stato di salute. Non è consentito obbligare l'atleta infortunato a proseguire la seduta. Il rifiuto di un carico sproporzionato non costituisce insubordinazione.

Le attività della Serie B Interregionale e delle formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14 si svolgono presso le palestre di Pizzighettone, Soresina, San Bassano, Maleo, Trigolo, Castelleone e presso il Palazzetto di Soresina. Le gare casalinghe della prima squadra si disputano presso il Palastadio di Soresina. I centri estivi si svolgono presso la palestra di Regona, in gestione all'A.S.D. Pallacanestro Pizzighettone, e, a titolo esemplificativo, a Folgaria e Selvino. Quando l'atleta non raggiunge l'impianto in autonomia, l'accompagnamento è assicurato da almeno due componenti dello staff. Gli Under 14 non condividono lo spogliatoio con i maggiorenni, salva la presenza di chi esercita la

responsabilità genitoriale. Al termine della seduta il minore è affidato a quest'ultimo o a un delegato munito di delega scritta e di documento.

Nelle trasferte e nei centri estivi il pernottamento è distinto per genere e rispetto allo staff. L'accesso alle camere degli atleti è consentito solo per necessità urgenti e alla presenza di due adulti. La somministrazione di farmaci al minore presuppone il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, salva l'urgenza terapeutica. Il tecnico non intrattiene con il minore comunicazioni riservate quando sia disponibile il canale collettivo autorizzato o il genitore, e non diffonde immagini del minore in assenza di autorizzazione.

Art. 9 — Diritti, doveri e obblighi degli atleti

L'atleta ha diritto al rispetto e alla partecipazione, indipendentemente dalla prestazione e dalla condizione di disabilità. È tenuto a prestare solidarietà ai compagni, a comunicare situazioni di disagio proprie o altrui, a riferire gli infortuni a chi esercita la responsabilità genitoriale, a evitare situazioni di intimità con lo staff e a non diffondere materiale fotografico o audiovisivo di natura privata.

Art. 10 — Doveri e obblighi dello staff medico e disciplina antidoping

La tutela della salute prevale sul risultato. Le prestazioni sanitarie si svolgono nella sede di volta in volta comunicata dall'Affiliata, in condizioni di riservatezza. Alla visita del minore assiste, salva urgenza, chi esercita la responsabilità genitoriale o un delegato. Il personale sanitario non condivide con gli atleti spogliatoi o autovetture e non ne gestisce gli spostamenti.

È vietato somministrare, consigliare o tollerare prodotti di composizione non verificata rispetto alla Lista delle sostanze e dei metodi proibiti. L'uso terapeutico di una sostanza proibita segue la procedura di esenzione adottata da NADO Italia. Ogni sospetto è comunicato al Responsabile e, quando ne ricorrano i presupposti, a NADO Italia. Per la presenza, l'uso o il possesso di sostanze non specificate la squalifica è ordinariamente quadriennale, salve le riduzioni e gli aggravamenti previsti dagli articoli 10.5 e 10.6 del Codice WADA. Il traffico e la somministrazione al minore possono giungere all'inibizione permanente. Resta ferma la legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 11 — Uso degli strumenti di comunicazione elettronica

I gruppi di messaggistica della squadra sono destinati alla sola organizzazione dell'attività. L'amministrazione è affidata a un adulto dello staff e, in presenza di minori, è prevista la figura di un genitore referente. È vietato l'uso di tali gruppi per rimproveri individuali o per la circolazione di dati relativi allo stato di salute. Non è consentita l'istituzione di un gruppo diretto con atleti Under 13, anche nei centri estivi. Per gli atleti di età superiore è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. La diffusione di immagini che consentano l'identificazione dell'atleta, in particolare se minore, è subordinata al consenso e all'informativa previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Restano esclusi gli ambienti di spogliatoio, doccia e trattamento sanitario.

Apparato sanzionatorio

Il medesimo fatto può fondare più procedimenti, che restano autonomi. Si applica la tabella del capitolo 7 del Modello. L'inosservanza del Codice priva di rilievo penale è istruita dal Consiglio di Amministrazione. Il fatto di rilievo federale è trasmesso al Safeguarding Officer e alla giustizia F.I.P. Le violazioni antidoping restano di competenza di NADO Italia. I delitti restano di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Disposizioni finali

Il Codice è adottato dal Consiglio di Amministrazione, affisso presso gli impianti e pubblicato in homepage. Si coordina con il Modello organizzativo Revisione 01. La Revisione 00 reca la data del 19 agosto 2024. La presente Revisione 01 aggiorna i recapiti e designa William Bozzoni quale Responsabile, con incarico annuale rinnovabile tacitamente. L'aggiornamento è almeno quadriennale.

Data	Rev.	Organo	Oggetto
19/08/2024	00	Consiglio di Amministrazione	prima emissione; Responsabile Andrea Banfi
03/09/2026	01	Consiglio di Amministrazione	Linee Guida 17/06/2024; antidoping; nomina Bozzoni

Pizzighettone, 03/09/2026

Il Consiglio di Amministrazione — Il Presidente Serafino Parmigiani

BASKET TEAM 1995 PIZZIGHETTONE
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (S.S.D.)
Via Soresina, 2 - 26026 Pizzighettone (CR)
Telefono e Fax: 0372 727167
email: basketpizzighettone@outlook.it
CF/P.Iva: 01091270197 - Codice SDI: M5UXCR1